

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA

COMUNI DI

ARIZZANO e VIGNONE

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 267/2000

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da Comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni Comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
3. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

Art. 2 - Costituzione

1. Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di Arizzano, Premeno e Vignone con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le corrispondenti risorse dell'Unione di Comuni. L'Unione, costituitasi ai sensi dell'art.32 D.Lgs.267/2000, è denominata "UNIONE MONTANA COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE". Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio dell'Unione secondo quanto disposto dall'art.32 comma 4 D.Lgs.267/2000.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica o all'approvazione del presente statuto.

Art. 3 - Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. L'Unione tra i COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
3. L'Unione tra i COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Piemonte, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

Art. 4 - Obiettivi prioritari

1. Nell'ottica di garantire una adeguata governance locale, sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;

b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;

d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;

f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

g) individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o con Comuni contigui, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del turismo.

Art. 5 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art 6 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Arizzano, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.

2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone: lo stemma è composto dal simbolo di due montagne stilizzate sovrapposte, di due diverse tonalità di verde, con al centro gli stemmi dei Comuni aderenti. La riproduzione e l'uso dello stemma e l'uso del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci (10), computando convenzionalmente la decorrenza dal 1 febbraio 2015.

Art. 8 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.

3. Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania.

Art. 9 - Scioglimento

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni interessati.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 10 - Oggetto

1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sotto elencate.

2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) i servizi in materia statistica;
3. Potranno altresì essere gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi: “ tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali (e statistici vedi l), nell'esercizio delle funzioni di competenza statale legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica) “.
4. L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
5. L'unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone svolge, in particolare, funzioni in materia di:
- a) bonifica montana;
 - a) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
 - b) economia forestale;
 - c) energie rinnovabili;
 - d) opere di manutenzione ambientale;
 - e) difesa dalle valanghe;
 - f) turismo in ambiente montano;
 - g) artigianato e produzioni tipiche;
 - h) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
 - i) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
 - j) informatizzazione;
 - k) incentivi per la ricomposizione fondiaria.
6. L'unione montana dei Comuni di Arizzano e Vignone esercita altresì:
- a) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
 - b) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.
7. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 ed al successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni.
8. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

Art. 11 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. A seguito del conferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.
3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio.

CAPO II – Consiglio dell'Unione

Art. 13 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da n.4 (quattro) Consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.
2. Il Consiglio dell'Unione è perciò composto complessivamente da n.6 (sei) consiglieri, di cui n.2 (due) Sindaci e n.4 (quattro) consiglieri.
3. Ogni singolo Consiglio Comunale elegge la propria rappresentanza con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.
4. La minoranza è costituita dalla/e lista/e presentata/e ed ammessa/e alle ultime consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale.
5. Qualora in un Comune sia stata presentata ed ammessa alle ultime consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale una sola lista, il Comune interessato nominerà i due consiglieri in rappresentanza dello stesso nell'ambito dell'unico gruppo esistente.
6. Ogni consigliere dispone di n.1 voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, in fase successiva, dal perfezionarsi delle condizioni di nuova nomina.
8. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
9. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della cessazione.
10. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dei 2/3 dei componenti il Consiglio dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
11. Le sedute di prima convocazione sono valide quando è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, fatte salve le ipotesi in cui è previsto un diverso quorum strutturale e deliberativo per esplicita previsione normativa. Le sedute di

seconda convocazione sono valide quando è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, ed il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Nei casi in cui il computo dei consiglieri necessario assommi ad una cifra decimale, trova applicazione il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

12. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un suo componente eletto dallo stesso Consiglio.

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano per età, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da tre (n. 3) componenti dei Comuni associati che devono essere i Sindaci o Assessori da loro delegati, tra cui un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione.

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 - La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 22 – Ufficio di Presidenza

1. E'istituito, un ufficio di Presidenza quale organismo di supporto al Presidente dell'Unione, sulle principali problematiche relative alle funzioni ed ai servizi conferiti o da conferire all'Unione; in particolare tale organismo concorre ad elaborare i necessari indirizzi al fine di realizzare il raccordo fra l'attività della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei Comuni aderenti.
2. L'ufficio di Presidenza è costituito con atto del Presidente dell'Unione ed è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Unione, dal Sindaco delegato per la materia di volta in volta trattata, nonché da tre a sette componenti individuati dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, fra i componenti delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.
3. L'ufficio di Presidenza é convocato dal Presidente dell'Unione o dai componenti della Giunta dell'Unione delegati per materia, per iniziativa propria o su richiesta di almeno tre componenti.
4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che non ne facciano già parte in qualità di membri, possono presenziare alle adunanze del Consiglio e della Giunta dell'Unione, con diritto di intervento; essi non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle relative sedute.
5. Le convocazioni delle riunioni delle sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione, vengono comunicate all'Ufficio di Presidenza.

Art. 23 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3.

Art. 24 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 25 – Commissioni consultive

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento.
2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell'Unione. Le Commissioni esprimono un parere non vincolante.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché e dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
3. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
4. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28.

Art. 27 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione si avvarrà con assoluta priorità degli uffici, del personale, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dei singoli Comuni partecipanti con i quali regolerà i propri rapporti mediante intese e convenzioni.
3. Il personale dipendente dei Comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29/12/1990, verrà trasferito all'Unione e contestualmente verranno trasferite dai rispettivi Comuni le risorse finanziarie per il pagamento del trattamento economico degli stessi.
4. Il trattamento economico del personale trasferito con contratto a tempo indeterminato sarà quello in godimento alla data del trasferimento (1/1/2015) in virtù del rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza e l'Unione applicherà i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di appartenenza dei dipendenti trasferiti; si procederà a definire nel dettaglio i termini di detto passaggio in sede di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
6. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 28 - Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
4. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative; le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo alle attività e ai servizi gestiti, lo strumento della Carta dei Servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 29 – Il Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del Tuel, come integrato dal comma 105 della legge n. 56/2014, si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione.

2. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da un Segretario titolare di un Comune dell'Unione su nomina del Presidente.

3. Il Segretario svolge compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli viene conferito dal Presidente dell'Unione ovvero derivante dai regolamenti dell'unione stessa.

4. In particolare il Segretario:

- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato;
- invia le deliberazioni al controllo ove previsto;
- cura la trasmissione all'ufficio di presidenza del Consiglio delle deliberazioni assunte dalla Giunta;
- sovrintende alla tenuta dell'albo dell'Unione e attesta, su dichiarazione dei messi dei comuni aderenti, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti anche presso i rispettivi albi.
- sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente statuto, o comunque richiesti dalla Legge. Ove previsto nel provvedimento che le indice, presiede le commissioni di gara e comunque di concorso per l'assegnazione dei posti di livello pari a quelli apicali propri dell'Amministrazione previsti dalla dotazione organica dell'Unione.
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 30 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il sistema unico tariffario da applicare per tutti i Comuni dell'Unione decorrerà dal 1/1/2017.

4. Il principio di cui al precedente comma 2 non si applica per le entrate vincolate per legge derivanti da:

- a) i canoni della sdemanializzazione e/o conciliazione stragiudiziale e/o concessione temporanea dei terreni gravati da uso civico che sono vincolati a favore della collettività cui i terreni appartengono;
- b) imposta di soggiorno essendo destinata a finanziare, secondo il regolamento approvato dal Comune interessato, le attività nello stesso esplicitate;

c) altre entrate specifiche come stabilito per legge.

5. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 31 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale; a tal fine l'Unione curerà di deliberare il proprio bilancio prima dei bilanci dei comuni facenti parte dell'Unione stessa ed in tempo utile affinché i singoli comuni possano approvare i loro bilanci nei termini di legge.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, funzioni, servizi e singoli interventi.

3. Al fine di garantire la corretta gestione del servizio affidato e la copertura finanziaria dello stesso, l'Unione predispone, prima dell'approvazione dei bilanci e comunque entro il termine assegnato ai Comuni per deliberare le tasse, le tariffe e i contributi valevoli per l'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, il piano finanziario relativo a ciascun servizio, con la indicazione dei costi e delle risorse occorrenti, con la proposta di adeguamento tariffario, valevole per tutti i Comuni, idoneo ad assicurare la copertura prescritta. I Comuni deliberano in conformità della documentata proposta dell'Unione.

Art. 32 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 33 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

2. Ai sensi dell'art. 234 comma 3-bis, del D. lgs. n. 267/2000 l'Unione, esercitando in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte, si dota di un collegio di revisione che svolge le medesime funzioni anche per i Comuni membri dell'Unione.

Art. 34 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione, è svolto dal servizio di tesoreria del Comune di Arizzano.

Art. 35 - Controllo di gestione

1. L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti.

2. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Norme Transitorie

Art. 36 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari e in assenza di specifica previsione nell'Atto costitutivo, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.
2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti dalla legge e/o richiamati nel presente Statuto.
3. Fino all'adozione della dotazione organica ed alla eventuale assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'unione si ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni con i comuni aderenti per consentire l'utilizzazione del loro personale dipendente in una delle forme consentite dalla normativa anche di fonte contrattuale, vigente per gli enti locali ovvero mediante il conferimento di incarichi professionali.

Art. 37 – Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Le funzioni conferite dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono le seguenti:
 - a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Art. 38 – Sede provvisoria

1. Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell'Unione è collocata presso il Comune di Arizzano.

CAPO II – Norme Finali

Art. 39 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 40 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno e all'ANCI.